

**Protocollo d'intesa per il rinnovo del  
Contratto collettivo per le Case di riposo, centri di degenza  
ed assistenza privati**

**Bolzano, il 26.10.2022**

In data 26 ottobre 2022 a Bolzano viene sottoscritto il presente protocollo d'intesa sindacale

**tra**

- l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, rappresentata dalla Sig.ra Martina Ladurner, Presidente dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige;
- la Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. rappresentata dal Sig. Christian Tanner, Vicedirettore della Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.;

**e**

- l'ASGB, rappresentata dalla Sig.ra Johanna Grossberger e dal Sig. Kevin Gruber;
- l'AGB-CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Angelika Hofer e dal Sig. Daniel Verdorfer;
- la SGB-CISL, rappresentata dal Sig. Anton Von Hartungen e dal Sig. Rajmond Sufali;
- la UIL/SGK, rappresentata dalla Sig.ra Sabina Bonetalli

sul rinnovo della parte normativa ed economica del Contratto Collettivo per le Case di riposo, Centri di degenza ed assistenza privati.

*I termini "collaboratore", "dipendente", ecc. devono essere intesi come formulazioni neutre dal punto di vista del genere che si riferiscono sia a uomini che a donne e sono utilizzati solo per motivi di semplicità e maggior leggibilità.*

#### **Art. 1**

##### **Cambio di denominazione**

Il termine " Contratto collettivo per le Case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati" è sostituito da " *Contratto Collettivo per le Residenze per Anziani e Centri di assistenza privati*" a partire dalla firma del presente accordo.

#### **Art. 2**

##### **Indennità di funzione**

L'art. 74 "Indennità d'istituto" del Contratto collettivo per le Case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati è integralmente sostituito dal seguente testo:

L'indennità di istituto viene concessa per l'espletamento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità di istituto non può superare la misura massima del 45 per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

- a) Indennità d'istituto del 3%:
  - Logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale, massaggiatore/massofisioterapista.
- b) Indennità d'istituto del 5%
  - -custode manutentore
  - Autista con responsabilità di trasporto persone

- c) Indennità d'istituto dal 10% al 20%:
  - adetto alle pulizie qualificato/insergente
  - ausiliario socio-assistenziale
  - assistente per le attività diurne
  
- d) Indennità d'istituto del 13%:
  - Operatore socio-sanitario nei servizi semiresidenziali e negli altri servizi
  
- e) Indennità d'istituto del 15%:
  - Operatore socio-assistenziale nei servizi semiresidenziali e negli altri servizi
  
- f) Indennità d'istituto del 23%:
  - Operatore socio-sanitario
  
- g) Indennità d'istituto del 25%:
  - Assistente geriatrico e socio-assistenziale,
  - Assistente di portatori con handicap
  - Operatore socio-assistenziale,
  - Infermiere generico;
  
- h) Indennità d'istituto del 28%:
  - Infermiere professionale;

Ai cuochi può essere attribuita un'indennità d'istituto nella misura massima del 40% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza, tenendo conto dei seguenti criteri:

- la complessità delle strutture
- il numero di pasti
- il numero e la complessità dei menu
- il numero di dipendenti

Per funzioni di coordinamento ai cuochi può essere riconosciuta in aggiunta un'indennità di coordinamento nella misura massima del 20% prescindendo dal numero di persone da coordinare ai sensi dell'art. 75, comma 1.

### **Art. 3**

#### **Indennità di istituto per la prestazione di orario aggiuntivo programmato**

Il presente contratto collettivo è integrato con l'art. 74-bis:

1. È prevista un'indennità d'istituto per lo svolgimento di ore aggiuntive programmate per gli infermieri professionali nonché per i collaboratori dell'assistenza e cura nelle Residenze per Anziani e Centri di assistenza, in ogni caso su base volontaria e previo accordo con il datore di lavoro. L'indennità d'istituto mensile viene aumentata mediante un accordo scritto concordato tra il dipendente e il datore di lavoro, per un certo lasso di tempo nei seguenti casi:
  - dell'8%: in caso di svolgimento di 8 ore di orario aggiuntivo programmato al mese;
  - del 12%: in caso di svolgimento di 12 ore di orario aggiuntivo programmato al mese.

2. Queste ore aggiuntive programmate vengono prese in considerazione nella pianificazione dei turni. Le ore aggiuntive sono quelle che vanno oltre le normali 38 ore settimanali. In caso di malattia o infortunio sul lavoro, le ore aggiuntive programmate sono da recuperare entro 3 mesi. In caso di recesso anticipato dal contratto di lavoro da parte del personale, l'aumento dell'indennità di istituto non spetta per il periodo in cui non vengono svolte queste ore aggiuntive programmate.

3. Per il trattamento economico di queste ore aggiuntive si applicano anche le disposizioni degli artt. 31 e 32 del presente contratto collettivo.

4. Tale indennità si applica esclusivamente al personale con contratto di lavoro a tempo pieno.

5. Lo svolgimento di tale orario aggiuntivo programmato non vale per il raggiungimento del limite individuale massimo di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 del presente Contratto Collettivo. La somma delle ore straordinarie e delle ore aggiuntive programmate non può superare in alcun caso il tetto massimo di 250 ore annue.

6. L'aumento dell'indennità d'istituto, di cui al presente articolo, è cumulabile con le indennità previste dall'art. 74 del presente contratto collettivo, ma non con le indennità previste dall'articolo 75 del presente contratto collettivo.

#### **Art. 4**

##### **Indennità per lavoro in turni e lavoro notturno**

L'art. 33 del Contratto collettivo per le Case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati è integralmente sostituito dal seguente:

1. Con effetto dal 01.09.2022, il compenso per ogni ora di lavoro in turni è maggiorata del:
  - a) 5% della tariffa oraria di lavoro per il periodo tra le ore 07:00 e 20:00, qualora sia istituito un servizio di turno di almeno 12 ore;
  - b) 10% della tariffa oraria di lavoro per il periodo tra le ore 07:00 e 20:00, qualora sia istituito un servizio di turno di almeno 24 ore;
  - c) 15% in caso di turno spezzato; vengono considerati turni spezzati i turni programmati interrotti da una pausa di lavoro di durata minima di 2 ore;
  - d) 30% della tariffa oraria di lavoro per il periodo tra le ore 20:00 e 7:00;  
30% della tariffa oraria di lavoro per il periodo tra le ore 7.00 alle 20.00 la domenica e i giorni festivi;
  - e) 35% della tariffa oraria di lavoro per il periodo tra le ore 20.00 e le ore 7.00 la domenica e i giorni festivi.
2. Il servizio svolto, non in turni prestabiliti, ricadente in giornate festive od in ore notturne (dalle 20.00 alle 7.00) dà diritto a una maggiorazione del 25% della tariffa oraria di lavoro.
3. Il servizio prestato durante le ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 7,00) dà diritto ad una maggiorazione pari al 35% della tariffa oraria di lavoro, qualora vengano prestati almeno 5 servizi notturni nell'arco di un mese, svolgendo ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003, Nr. 66 almeno 3 ore di tempo giornaliero, impiegate in via normale, nell'intervallo fra le ore 0,00 e le ore 5,00. In alternativa alla liquidazione dell'indennità per lavoro notturno il dipendente può chiedere l'accreditamento sulla banca ore ai sensi dell'art. 22, comma 2, accreditando per ogni ora di lavoro notturno prestato 20 minuti sulla banca ore.
4. I diversi aumenti non sono cumulabili tra loro. In ogni caso si applica la maggiorazione più elevata.

#### **Art. 5**

##### **Compenso per il mantenimento del servizio**

Il presente contratto collettivo è integrato con l'art. 25-bis:

Fatto salvo il rispetto dei riposi come disciplinati dall'art. 23 di questo Contratto Collettivo, qualora il personale, su richiesta espressa del datore di lavoro, copra, volontariamente, con un preavviso fino ad un massimo di 72 ore, un'ulteriore prestazione lavorativa di minimo 3 ore rispetto all'orario di lavoro già programmato, gli viene riconosciuto un compenso aggiuntivo per ogni ulteriore ora lavorata non programmata pari a 10 euro lordi.

Il compenso viene corrisposto mensilmente.

Questo compenso si applica ai profili professionali dell'assistenza e cura delle Residenze per anziani. Questa disciplina può essere estesa a livello aziendale ad altre aree e profili professionali.

## **Art. 6**

### **Articolazione dell'orario di lavoro**

L'art. 23 Articolazione dell'orario di lavoro è modificato al comma 6 come segue:

6. I dipendenti, che in casi eccezionali sono chiamati in servizio nelle giornate non lavorative o durante le loro ferie, al fine di superare periodi di straordinaria carenza di personale nonché per assicurare il regolare svolgimento del servizio, percepiscono per ogni giorno prestato un ulteriore importo lordo di 20,00 € e per il lavoro notturno 25,00 €.

## **Art. 7**

### **Corsi in servizio**

L'art. 45 Corsi in servizio è modificato come segue:

1. "Possono essere inoltre concessi fino ad un massimo di 25 giorni retribuiti per la frequenza di corsi in servizio."....

## **Art. 8**

### **Inserviente in formazione operatore socio-sanitario (OSS)**

Il presente contratto collettivo è integrato con l'art. 45-bis:

1. Viene inserito il seguente profilo professionale:

#### **Inserviente in formazione operatore socio-sanitario**

a) Mansioni:

L'inserviente in formazione OSS svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, rispetto anche allo stadio di avanzamento della formazione - in un contesto sia sociale che sanitario - ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge le sue mansioni secondo le direttive degli altri operatori/trici dei servizi sociali e sanitari. L'operatore socio-sanitario in formazione svolge la sua attività in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali per anziani e lungodegenti, oppure per disabili nonché in servizi domiciliari. In particolare, esegue le seguenti attività, rispetto anche allo stadio di avanzamento della formazione:

- assiste la persona, autosufficiente od allettata nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale;
- collabora nelle attività di animazione e socializzazione di singoli e di gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato od in situazioni di crisi;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale;
- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio/danno dell'utente;
- propone gli interventi assistenziali più appropriati;
- collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per
- l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell'identità personale;
- relaziona e documenta la sua attività in base agli standard professionali e di servizio;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

**b. Requisiti di accesso:**

- certificato di iscrizione al corso per l'ottenimento del diploma di operatore socio-sanitario

2. L'inseriente in formazione OSS non ha diritto all'Indennità d'istituto prevista per l'OSS. Al conseguimento del diploma gli viene corrisposta l'indennità d'istituto.

3. D'intesa tra il datore di lavoro e il dipendente, al dipendente in formazione spetta un congedo straordinario retribuito per le ore effettive di formazione pari al 75% delle ore previste per la formazione all'anno scolastico, in proporzione al proprio rapporto lavorativo.

Tale congedo non è cumulabile con i congedi previsti dall'art. 44 Permessi per motivi di studio e dall'art. 45 Corsi in servizio del presente contratto collettivo.

4. il personale in formazione OSS resta inquadrato nel profilo professionale di appartenenza mantenendo inalterato il proprio inquadramento e il relativo trattamento economico. Inoltre, dal momento che al dipendente in formazione vengono assegnate mansioni del profilo inseriente in formazione OSS, a questo spetta per la durata della formazione (al massimo per 36 mesi), la differenza tra lo stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica di appartenenza e l'importo iniziale del livello inferiore della 4. qualifica funzionale come "indennità di formazione". Se il dipendente in formazione interrompe la formazione per qualsiasi motivo, è tenuto a informarne immediatamente il datore di lavoro. Da quel momento non gli spetta più la suddetta "indennità di formazione".

## **Art. 9**

### **Operatore socio-sanitario (OSS) in formazione operatore socio-assistenziale (OSA)**

Il presente contratto collettivo è integrato con l'art. 45-ter:

1. Viene inserito il seguente profilo professionale:

#### **Operatore socio-sanitario (OSS) in formazione operatore socio-assistenziale**

a) Mansioni:

L'OSS in formazione OSA svolge compiti di assistenza, accompagnamento e cura delle persone singole e delle famiglie nei servizi residenziali, semiresidenziali e di aiuto domiciliare. Svolge le sue mansioni in affiancamento ed in collaborazione o sotto la guida degli operatori/trici dei servizi sociali e sanitari, nel rispetto dello stadio di avanzamento della formazione in corso.

In particolare, esegue le seguenti attività:

- partecipa all'elaborazione, esecuzione e valutazione del programma individuale di sviluppo, riabilitazione, assistenza e cura, finalizzato all'assistenza delle singole persone da seguire;
- accompagna e dà sostegno alla persona da assistere nella sua mobilità all'interno ed all'esterno delle strutture, così come nel percorso per raggiungere i diversi servizi sociali e/o sanitari;
- interviene, in collaborazione con il personale sanitario, nell'assistenza alla persona ed in situazioni di crisi (assistenza ai morenti);
- provvede/collabora nelle seguenti ulteriori prestazioni socio-sanitarie:
- interventi finalizzati alla prevenzione; e informazione generale e consulenza sociale;
- prevenzione sanitaria e cura, compresa la consulenza per una sana alimentazione;
- attività socio-pedagogica ed anche attività socio-geriatrica;
- addestramento all'autonomia abitativa;
- attivazione ed animazione;

- aiuto nella cura del corpo;
  - aiuto domestico;
  - attività occupazionali e per il tempo libero;
  - esercizi terapeutici (sotto la guida di personale specializzato del servizio sanitario);
  - è corresponsabile del regolare flusso informativo nell'equipe e documenta la sua attività in base agli standard specifici;
  - collabora nell'inserimento e nella guida di tirocinanti e di volontari;
  - svolge mansioni amministrative in quanto collegate ai suoi compiti e in base allo stadio di avanzamento della formazione;
  - guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio;
  - In particolare, esegue i compiti sociosanitari indicati nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale, n. 42/2009, nel rispetto dello stadio di avanzamento della formazione.
- b) Requisiti di accesso:
- Conferma dell'iscrizione al corso per il conseguimento del diploma di OSA

2. L'OSS in formazione OSA non ha diritto all'indennità d'istituto prevista per l'OSA. Al conseguimento del diploma gli viene corrisposta l'indennità d'istituto.

3. D'intesa tra il datore di lavoro e il dipendente, al dipendente in formazione spetta un congedo straordinario retribuito per le ore effettive di formazione pari al 75% delle ore previste per la formazione all'anno scolastico, in proporzione al proprio rapporto lavorativo. Tale congedo non è cumulabile con i congedi previsti dall'art. 44 Permessi per motivi di studio e dall'art. 45 Corsi in servizio del presente contratto collettivo.

4. il personale in formazione OSA resta inquadrato nel profilo professionale di appartenenza mantenendo inalterato il proprio inquadramento e il relativo trattamento economico. Inoltre, dal momento che al dipendente in formazione vengono assegnate mansioni del profilo OSS in formazione OSA, a questo spetta per la durata della formazione (al massimo per 36 mesi), la differenza tra lo stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica di appartenenza e l'importo iniziale del livello inferiore della 5° qualifica funzionale come "indennità di formazione". Se il dipendente in formazione interrompe la formazione per qualsiasi motivo, è tenuto a informarne immediatamente il datore di lavoro. Da quel momento non gli spetta più la suddetta "indennità di formazione".

## **Art. 10**

**Indennità di coordinamento e/o di gestione per i responsabili delle Residenze per anziani**  
L'art. 75 Indennità di coordinamento del presente contratto collettivo è integrato come segue.

....

(12) Ai responsabili tecnico-assistenziali nelle Residenze per anziani viene riconosciuta un'indennità di coordinamento e/o un'indennità di gestione fino alla misura massima del 90% dello stipendio mensile iniziale nel livello retributivo inferiore della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza nella seguente misura e nel rispetto del seguente cumulo con altre indennità, laddove tale cumulo non può superare in ogni caso il 100%:

- a) fino a 59 posti letto: fino al 70%, con cumulo con altre indennità fino al massimo del 75%;
- b) da 60 a 149 posti letto: fino al 80%, con cumulo con altre indennità fino al massimo del 85%;
- c) da 150 posti letto: fino al 90%, con cumulo con altre indennità fino al massimo del 95%;
- d) qualora vengano coordinate più residenze per anziani, le suddette indennità di coordinamento ed il rispettivo cumulo con altre indennità, è aumentato di ulteriori 5 punti percentuali, fino ad un cumulo massimo del 100%.

Ai responsabili di reparto e ai responsabili del servizio domestico nelle residenze per anziani viene riconosciuta un'indennità di coordinamento e/o di gestione dal 15% fino alla misura massima del 50% dello stipendio mensile iniziale nel livello retributivo inferiore della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza, a seconda delle dimensioni e della complessità del servizio, con possibilità di cumulo con altre indennità, fino ad un massimo del 70%.

Le indennità di coordinamento e/o le indennità di gestione già esistenti e concesse individualmente possono essere compensate fino al loro valore equivalente con le suddette indennità di coordinamento e/o indennità di gestione definite da questo Contratto Collettivo.

## Art. 11

### Premio speciale una tantum

1. Al personale delle residenze per anziani è riconosciuto un premio speciale per l'eccezionale carico di lavoro nell'anno 2021, sulla base dei seguenti criteri:
  - a. ai fini dell'assegnazione del premio è rilevante il tipo di rapporto di lavoro, ovvero se a tempo pieno o a tempo parziale; rapporti di lavoro a tempo parziale pari o superiori al 75% sono equiparati a rapporti di lavoro a tempo pieno ai fini dell'assegnazione dei premi.
  - b. il premio spetta al personale per il servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni effettivi nel 2021, incluso tutto il congedo ordinario goduto nel periodo di riferimento, nonché le assenze di malattia, infortunio e per permesso sindacale fino a 30 giorni di calendario per ciascuna assenza; i giorni effettivi di calendario sono rapportati in mesi, e in caso di più di 15 giorni si arrotonda al mese intero. Di conseguenza il premio da erogare è calcolato in dodicesimi.
  - c. Il premio speciale una tantum viene calcolato e assegnato come segue:  
si calcola un fondo premi per struttura per il **personale dell'assistenza e cura** e un fondo premi per i restanti **dipendenti**, compreso il personale **amministrativo**. Un importo lordo di 1.000 euro per ogni dipendente dell'assistenza e cura e un importo lordo di 700 euro per ogni altro dipendente (compreso il personale amministrativo) confluirà nei rispettivi fondi premi (data di riferimento è la data della firma del presente accordo).  
Per ciascun fondo premio, il numero di dipendenti a tempo pieno e dei dipendenti a tempo parziale con rapporto di lavoro pari o superiore al 75% viene moltiplicato con il parametro 60, il numero dei dipendenti a tempo parziale con rapporto di lavoro inferiore al 75% viene moltiplicato con il parametro 40. Il fondo premio viene diviso per la somma dei punti risultanti. Il coefficiente risultante, moltiplicato per il rispettivo valore del parametro (60 o 40), fornisce l'importo di base dovuto a ciascun dipendente dell'assistenza e cura e agli altri dipendenti (compreso il personale amministrativo).
  - d. Il premio speciale una tantum spetterà a tutti i dipendenti aventi diritto con contratto di lavoro in essere nel mese della firma del presente accordo e sarà corrisposto al più tardi con lo stipendio del mese di dicembre 2022.

## Art. 12

### Inquadramento del profilo professionale di massaggiatore/massofisioterapista nella qualifica funzionale 7. ter

I massaggiatori/ massofisioterapisti con i seguenti requisiti saranno inquadrati al livello funzionale 7.ter con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo nella qualifica funzionale 7ter. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa in relazione alle prestazioni lavorative pregresse.

Requisiti:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" e considerato quanto stabilito all'articolo 4, comma 3, del DPCM 26 luglio 2011 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999,

n. 42", coloro che hanno iniziato la formazione di massaggiatore/massaggiatrice e masso-fisioterapista entro il 31 dicembre 1995 e conseguito il relativo titolo antecedentemente al 17 marzo 1999, nonché ottenuto idoneo provvedimento di equivalenza dei titoli posseduti ai sensi della suddetta normativa, sono inquadrati nel livello funzionale 7ter.

(2) L'inquadramento economico del personale contemplato dal presente articolo avviene con l'attribuzione della medesima posizione, per classi o scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza.

(3) L'inquadramento di cui al comma 1 spiega i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2021. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa in relazione alle prestazioni lavorative pregresse.

### **Art. 13 Previdenza integrativa**

L'art. 66 Previdenza integrativa è integrato al comma 1 come segue:

Per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza il contributo a carico del datore di lavoro aumenterà di un ulteriore punto percentuale a partire dal 1° gennaio 2023, a patto che il dipendente aumenti anche l'aliquota contributiva a suo carico di almeno due punti percentuali o che questa ammonti già ad almeno il due per cento. L'aumento a tre punti percentuali non si applica più quando il dipendente passa al livello superiore.

### **Art. 14 Congedo speciale per malattia del bambino**

L'art. 50 comma 1 Congedo straordinario per malattia del figlio è integralmente sostituito dal seguente:

Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino al dodicesimo anno di vita dello stesso, un congedo straordinario a favore dei genitori di complessivi 30 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. Per l'assenza dovuta a figli fino al dodicesimo anno di vita e per un periodo di 30 giorni è previsto un compenso nella misura del 100 per cento della retribuzione ordinaria.

### **Art. 15 Durata e validità**

1. Le nuove indennità d'istituto disciplinate dall'articolo 2 nonché la nuova misura minima della rispettiva indennità d'istituto recentemente definita delle rispettive Indennità d'istituto si applicano a partire dal 01.01.2022.
2. Per l'indennità d'istituto di cui all'art. 2 lett. c) in caso di modifica dell'indennità d'istituto in un momento successivo questa si applica con decorrenza dal primo del mese successivo alla data dell'intesa oppure della sottoscrizione dell'eventuale accordo a livello decentrato.
3. Le disposizioni dei restanti articoli del presente Protocollo d'intesa si applicano da settembre 2022, fatti salvi i casi per i quali il Protocollo prevede termini diversi.

Per la parte datoriale\*

Per i sindacati\*

.....

.....

Associazione delle Residenze per  
Anziani dell'Alto Adige

ASGB

.....  
Raiffeisenverband Südtirol Gen.

.....  
AGB-CGIL

.....  
SGB-CISL

.....  
UIL/SGK

*\*il presente protocollo d'intesa è stato firmato in lingua tedesca che prevale per l'applicazione e futura interpretazione.*